

N	DATA	SOGGETTO	SOCIETA'	OSSERVAZIONE		PARERE TECNICO	PROPOSTA DI MODIFICA DEL PUL
6744	17.06.2014	Ing. Francesco Parodo	La Tana	Le Linee Guida della Regione Sardegna non hanno tenuto conto delle peculiarità delle piccole isole nel definire la lunghezza minima prescritta per la presenza di una concessione demaniale. Tale assenza di considerazione porta a problematiche di non programmabilità eccessivamente severe per i litorali delle piccole isole.	accoglibile	Le Direttive Regionali, all'art. 23 affermano che per le isole minori i parametri di riferimento per il dimensionamento della superficie e del fronte mare assentibili a concessione possono essere ridotti di una percentuale non superiore al 30% in relazione alle specifiche risultanze degli studi preliminari al piano di utilizzo dei litorali. In tal caso, la localizzazione delle concessioni è consentita, per l'Isola di San Pietro, in spiagge di lunghezza non inferiore a 105 m. Gli elaborati di Piano verranno quindi modificati riconsiderando programmabili le spiagge che presentano una lunghezza superiore ai 105 m.	Gli elaborati di Piano verranno modificati riconsiderando programmabili le spiagge che presentano una lunghezza superiore ai 105 m nel rispetto di quanto previsto all'art.23 delle Direttive RAS.
				La cartografia adottata per la redazione del PUL non è specificata. Il raffronto delle lunghezze utilizzate nel PUL e quelle calcolate con la cartografia ufficiale del Comune di Carloforte (Aerofotogrammetria 1996) ha evidenziato una netta sottovalutazione delle lunghezze reali del litorale della Spiaggia di Punta Nera rispetto al reale. Non risulta nemmeno una valutazione statistica sulla fascia di incertezza della lunghezza dovuta alle naturali variazioni a seconda delle stagioni e delle condizioni meteo marine.	accoglibile	Considerato il fatto che la scogliera centrale risulta fruibile e non interrompe la continuità tra i due archi sabbiosi gli elaborati di Piano verranno modificati ricalcolando per la spiaggia di Punta Nera il fronte mare e la superficie assentibile a concessione.	Gli elaborati di Piano verranno modificati ricalcolando per la spiaggia di Punta Nera il fronte mare e la superficie assentibile considerando la scogliera centrale fruibile.
				Nel calcolo della lunghezza di litorale della Spiaggia Punta Nera non si è tenuto conto della scogliera centrale che è fruita dai bagnanti e che quindi deve essere a pieno titolo conglobata nel calcolo della lunghezza del fronte mare. Con tale calcolo la spiaggia rientra nella programmabilità di una concessione demaniale semplice.	accoglibile	La scogliera centrale non separa i due archi sabbiosi nel settore emerso. Pertanto per la spiaggia di Punta Nera verrà modificata la zonizzazione e ricalcolata la lunghezza del frontemare e la superficie programmabile.	La zonizzazione per la spiaggia di Punta Nera verrà modificata considerando come settore fruibile anche la scogliera centrale. Verranno inoltre ricalcolati il fronte mare e la superficie assentibile.
				Nell'ipotesi del calcolo riportato al punto precedente la concessione demaniale attuale a capo della società "La Tana" risulta pienamente compatibile con i parametri geometrici fissati dalle Linee Guida regionali all'art.23.	accoglibile	A seguito delle considerazioni precedenti la spiaggia di Punta Nera può essere considerata programmabile in quanto il suo sviluppo lineare, ricalcolato considerando la scogliera centrale, risulta superiore ai parametri fissati dall'art. 23 delle Linee Guida regionali (105 m). Pertanto verranno confermate le dimensioni della concessione esistente.	Gli elaborati di Piano verranno modificati confermando nello stato di progetto le dimensioni della concessione esistente.
				<i>Nell'ipotesi di non calcolo della lunghezza della scogliera dovrebbe altresì calcolarsi la lunghezza di costa originale ante scogliera. Con tale assunto il divario fra la lunghezza del litorale adottato nel PUL e la soglia minima scende dal 47% al 14% circa. In questa ipotesi la concessione della deroga trova una sua giustificazione molto più importante.</i>	<i>superata dall'accoglimento delle osservazioni precedenti</i>		
				Il servizio SVA della RAS ha già concesso il proprio nulla osta al mantenimento della superficie di 70 mq. Pertanto non sussistono motivi di incompatibilità ambientale fra la concessione demaniale e gli habitat circostanti.	accoglibile	La valutazione di incidenza ambientale del PUL non ha rilevato specifiche interferenze. I rinnovi delle concessioni dovranno essere autorizzate dagli Enti competenti.	Gli elaborati di Piano verranno modificati confermando nello stato di progetto le dimensioni autorizzate della concessione demaniale esistente.
				La geometria prevista dalla Tav.7 appare restrittiva. Il chiosco finora utilizzato era a geometria esagonale. In relazione a esigenze specifiche si potrebbe lasciare la scelta al gestore se mantenere l'attuale geometria o adottare altre geometrie da sottoporre comunque a nulla osta paesaggistico.	accoglibile in parte	Il PUL fornisce indicazioni di massima per la realizzazione delle strutture. All'art.20 del Regolamento d'uso e NTA, sono riportate le tolleranze previste per i manufatti: " Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione."	